



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 3° - Ufficio Tributi

## SCADENZA DEL 17 GIUGNO 2019

Si rende noto che entro il **17 GIUGNO 2019** deve essere effettuato il versamento dell'**ACCONTO** dell'IMU (Imposta municipale propria) e della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dovute per l'anno d'imposta 2019.

**Base imponibile e modalità di calcolo:** Per determinare l'importo dovuto per IMU e TASI va in primis determinato il valore imponibile che è pari alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% (ex. Art 3 c. 48 L. 662/96) e moltiplicata per i seguenti valori:

Gruppo catastale A (esclusi gli A10)	160
Categorie catastali C/2 C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3 C/4 e C/5	140
Categoria catastale A10	80
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
Categorie catastale D/5	80
Categorie catastale C/1	55

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto sono le seguenti:

### IMU – Imposta Municipale Propria

Si ricorda che, ai sensi del comma 707 dell'art. 1 della L. 147/2013, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**3 per mille con detrazione di € 200,00** = abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.

**7 per mille** = abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta al 75 per cento**.

**7 per mille** = abitazioni concesse in uso gratuito a parente di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale. Per la stessa tipologia di immobili, ai sensi dell'art. 1 c. 10 della L. 208/2015 **la base imponibile è ridotta del 50% per le suddette unità immobiliari**, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune di Alassio; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda in Alassio anche un altro immobile, purchè adibito a propria abitazione

principale. Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione, entro il 30/6/2019.

**7,6 per mille** = Immobili classificati in categoria D.

**10,6 per mille** = Immobili che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti punti.

## **TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 208/2015, a decorrere dall'anno 2016 la TASI NON SI APPLICA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**2,5 per mille con detrazione di € 200,00** = Abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.

**0,8 per mille** = Immobili a disposizione – altri fabbricati (seconde case, box non pertinenziali ad abitazione principale, ecc...)

**0 per mille (non versano TASI)** = abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, immobili locati come abitazione principale con contratto registrato, immobili concessi in uso gratuito a genitore o figlio che li utilizzano come abitazione principale, immobili di categoria catastale D, immobili di categoria C 1 (negozi) a condizione che vi sia svolta un'attività economica, aree edificabili, terreni.

### **Come si versa in acconto:**

Il versamento tramite **modello F 24** deve essere effettuato indicando, nella **sezione EL** "**IMU e altri tributi locali**", il **codice catastale del Comune di Alassio A122** e i seguenti codici tributo:

#### **IMU**

<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>3912</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>3918</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>
<b>Fabbricati di categoria D</b>	<b>3925</b>

#### **TASI**

<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>3958</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>3961</b>

### **Importo minimo: IMU 12 € - TASI 5 € per contribuente per tutto l'anno**

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio IMU e TASI (0182/602241 - 602225 – 602242) o recarsi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30.

Inoltre è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24 precompilato semplicemente collegandosi al sito internet [www.comune.alassio.sv.it](http://www.comune.alassio.sv.it) alla voce **CALCOLO IUC** oppure cliccando sul seguente link: <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=A122>.

Dalla residenza municipale, lì 15 maggio 2019

IL FUNZIONARIO SERVIZIO TRIBUTI  
Dott. Giampaolo TREVIA